



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE MOLISE

VIA ALCIDE DE GASPERI - 86025 RIPALIMOSANI (CB)

TELEFONO: 0874 390301 FAX: 0874 390319

Sito Internet: molise.lnd.it

e-mail: crlnd.molise01@figc.it pec: figc.molise@pec.it



Stagione Sportiva 2020 - 2021 COMUNICATO UFFICIALE N. 59 Del 04 Maggio 2021

SOMMARIO

1. COMUNICAZIONI L.N.D.	1099
A. COMUNICATI UFFICIALI S.S. 2020/2021	1099
B. CIRCOLARI UFFICIALI S.S. 2020/2021	1099
2. COMUNICAZIONI S.G.S.	1099
3. COMUNICAZIONI DEL S.G.S. MOLISE	1100
A. CORSI INFORMATIVI "GRASSROOTS LIVELLO E" PER ASPIRANTI "ISTRUTTORI ATTIVITÀ DI BASE", OPERANTI NELLE SCUOLE DI CALCIO	1100
4. COMUNICAZIONI DEL C.R. MOLISE	1105
4.1. CONSIGLIO DIRETTIVO	1105
4.2. SEGRETERIA	1105
A. AUTORIZZAZIONI EX ART. 34, COMMA 3 N.O.I.F. - "MATURITÀ AGONISTICA"	1105
B. CONVENZIONE L.N.D. - FEDERLAB ITALIA	1106
C. RIMBORSO COSTO TAMPONI	1106
D. DISPOSIZIONI PROTOCOLLO COVID 19 - PERSONE AMMESSE ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA	1106
E. VISITA MEDICA DI IDONEITÀ ART 43 N.O.I.F. -STRALCIO C. U. N. 2 DELLA L.N.D. DEL 1° LUGLIO 2020	1107
F. RECUPERO GARE RINVIATE	1107
G. RINUNCIA A GARE	1107
H. GIUSTIZIA SPORTIVA	1107
I. COMUNICATI UFFICIALI	1109
L. OBBLIGO CONTEMPORANEITA' ULTIME DUE GIORNATE DI GARA	1109
M. RIDUZIONE DEL TEMPO DI ATTESA ("TEMPO DI TOLLERANZA")	1110
N. COMUNICAZIONE DEL COMITATO REGIONALE MOLISE CAMPIONATI REGIONALI DI VERTICE: PROCEDURE E ATTIVITÀ DEI MEDIA	1110
O. DIRETTA DELLE GARE INTERNE DA PARTE DEI CLUB SUI PROPRI CANALI SOCIAL UFFICIALI	1110
P. CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2020/2021 - FORMULA	1111
Q. CAMPIONATO DI ECCELLENZA - IL FORMAT	1112
R. CAMPIONATO DI ECCELLENZA - FORMULA DEI PLAYOFF	1113
S. COMITATO TECNICO SCIENTIFICO	1113
T. VARIAZIONI ORGANICI SOCIETARI	1114
U. PEC OBBLIGATORIA PER TUTTE LE SOCIETÀ DILETTANTISTICHE A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2021	1114
4.3. PROGRAMMI GARE	1114
A. PROSECUZIONE DELLE GARE SOSPESE	1114
B. PROGRAMMA GARE DI SABATO 8 E DOMENICA 9 MAGGIO	1115
C. PROGRAMMA GARE DI SABATO 15 E DOMENICA 16 MAGGIO	1115
4.4. GIUSTIZIA SPORTIVA	1116
A. DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE	1116

1. COMUNICAZIONI L.N.D.

A. COMUNICATI UFFICIALI S.S. 2020/2021

Comunicato Ufficiale n. 286 LND	CU n.2/2021 Collegio Arbitrale presso la LND
Comunicato Ufficiale n. 287 LND	CU dal n.240/aa al n. 242/aa FIGC - Provvedimenti della Procura Federale
Comunicato Ufficiale n. 288 LND	Assemblea Straordinaria Statuto L.N.D.
Comunicato Ufficiale n. 289 LND	CU n.343/aa e n.344/aa FIGC - Provvedimenti della Procura Federale

B. CIRCOLARI UFFICIALI S.S. 2020/2021

Circolare n. 104 LND	Circolare 14/2021 Centro Studi Tributarî LND: Bonus collaboratori sportivi 2021 – D.L. “Sostegni” -Rettifica di precedente comunicazione
Circolare n. 108 LND	Circolare 15/2021 Centro Studi Tributarî LND: Contributo a fondo perduto ex art. 1 del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 – Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione tramite Mod. F 24 –
Circolare n. 117 LND	decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping
Circolare n. 118 LND	decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping

2. COMUNICAZIONI S.G.S.

Comunicato Ufficiale n. 74 SGS	Torneo Esordienti Fair Play 2021 Attività Regionale Giovanile Di Calcio A Nove Under 13
Comunicato Ufficiale n. 75 SGS	Torneo U13 Fair Play Elite 2021 - Attività Nazionale Giovanile Di Calcio A Nove Under 13
Comunicato Ufficiale n. 76 SGS	Torneo Pulcini #Grassroots Challenge 2021 - Attività Nazionale Giovanile Di Calcio A Sette Categoria Pulcini

3. COMUNICAZIONI DEL S.G.S. MOLISE

A. CORSI INFORMATIVI “GRASSROOTS LIVELLO E” PER ASPIRANTI “ISTRUTTORI ATTIVITÀ DI BASE”, OPERANTI NELLE SCUOLE DI CALCIO

Iscrizione Corso Informativo “Grassroots Livello E” per Istruttore Attività di Base” che si svolgerà dal 25/05/2021 al 25/06/2021.

Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. indice ed organizza un corso informativo rivolto a Istruttori che operano nell'attività di base e giovanile delle società affiliate alla FIGC, riconosciute come Scuole Calcio Elite, Scuole di Calcio o Centri Calcistici di Base.

• Informazioni generali

Il corso, la cui partecipazione è a titolo gratuito, avrà la durata complessiva di n°18 ore.

Il Corso si svolgerà in modalità ONLINE ed avrà inizio il giorno 25/05/2021 alle ore 19.30.
Il termine del corso è previsto il giorno 25/06/2021.

(il Settore Giovanile e Scolastico si riserva di apportare eventuali modifiche al programma in caso di sopraggiunte esigenze organizzative, di cui gli iscritti verranno messi al corrente in tempi rapidi)

Il Corso non conferisce una Qualifica Federale del Settore Tecnico e non prevede l'assegnazione di crediti/punti per l'ammissione ai corsi di formazione UEFA-C o Allenatori Dilettanti Regionali o eventuali corsi similari indetti dal Settore Tecnico.

Il monte ore verrà ripartito in moduli da 2 ore ciascuno, con una frequenza di 2 giorni settimanali.

Stesura del calendario e orario di svolgimento del corso, saranno a cura dell'Ufficio del Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico e comunicati ai corsisti mediante il comunicato ufficiale della Delegazione Provinciale competente territorialmente.

Sono concesse assenze per un massimo di 2h (una singola sessione giornaliera).

Qualora le assenze superino tale quota, il corso verrà considerato non frequentato, pertanto, per ottenere l'attestato di partecipazione, sarà necessario ripetere il corso.

Chi effettuerà assenze potrà eventualmente essere considerata l'ipotesi di recuperare le ore perdute in una delle altre sedi attivate nella medesima corrente stagione sportiva.

Tale modalità è giustificata dall'essenza e dagli obiettivi del corso stesso.

• Modalità di iscrizione

Per l'accesso al corso il requisito richiesto per la partecipazione è svolgere la propria attività presso una Scuola Calcio o un Centro Calcistico di Base nella stagione sportiva in corso, come da dichiarazione a firma del Presidente della Società di appartenenza.

Al Corso svolto in presenza verranno ammessi a partecipare i primi 30 aspiranti corsisti, che invieranno all'indirizzo mail del Coordinamento Regionale del Settore Giovanile molisesgs@figc.it e Scolastico la domanda di iscrizione al corso utilizzando il modulo allegato entro e non oltre il 17/05/2021.

• **Numero dei partecipanti.**

Al corso in presenza può essere ammesso un numero massimo di iscritti **pari a trenta (30) unità**. Per poter attivare il corso il numero minimo di partecipanti viene stabilito in 20 unità.

Il Settore Giovanile e Scolastico, nei limiti delle opportunità didattico-organizzative, si riserva la possibilità di autorizzare la partecipazione di un numero maggiore di iscritti.

• **Criteri per la determinazione dei partecipanti ai corsi.**

Non potranno essere ammessi al corso le seguenti persone:

- persone che all'atto di iscrizione non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di età;
- persone che sono incorse in provvedimenti DASPO;
- persone che hanno in essere provvedimenti disciplinari significativi che ostano alla partecipazione al corso
- persone che non avranno consegnato il Certificato Medico di Idoneità all'Attività Sportiva Non Agonistica prima dell'inizio del corso.

Qualora il numero delle richieste di partecipazione **sia superiore** a quello previsto, per la determinazione degli aventi diritto di partecipazione, si terrà di conto, nell'ordine, di quanto sotto riportato:

- ⇒ **un nominativo per ciascuna Società** (nel caso di più nominativi la Società dovrà indicare quello *prioritario* e quello *secondario*);
- ⇒ **2 posti** (fra i quaranta previsti), saranno riservati e assegnati, in base all'ordine di arrivo, a coloro che **non operano** in ambito di scuole di calcio delle Società;
- ⇒ in presenza di **posti a completamento** dell'organico, questi saranno assegnati in base all'ordine di arrivo/deposito delle domande dei nominativi *secondari* indicati dalle Società;

L'Ufficio del Coordinatore Federale Regione SGS dott. Gianfranco Piano provvederà a comunicare l'elenco degli iscritti mediante Comunicato Ufficiale pubblicato dalla Delegazione Provinciale territorialmente competente.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Responsabile dei Corsi Regionale del Settore Giovanile e Scolastico [Massimiliano Matticoli \(tel. 338.3839802 – mail: c5.molisesgs@figc.it\)](mailto:c5.molisesgs@figc.it).

Al presente bando si allega:

- Modello per la richiesta di iscrizione,
- Modello per la dichiarazione DASPO,
- Modello per la dichiarazione dei Procedimenti Disciplinari e Informativa sul trattamento dei dati.



CORSO "GRASSROOTS LIVELLO E" ISTRUTTORI ATTIVITÀ DI BASE

Settore Giovanile e Scolastico FIGC

Si prega di scrivere in stampatello leggibile

Il sottoscritto _____ nato a _____
Prov. _____ il ____/____/____ residente in _____ Prov. _____
Via/Piazza _____ n° _____ CAP _____
C.F. _____ Tel. _____ Cell. _____
e-mail _____

chiede di essere ammesso a frequentare il seguente Corso "Livello E" per Istruttori Attività di Base, organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, in modalità online **dal 25/05/2021 al 25/06/2021**:

Il Corso avrà la durata complessiva di **n° 18 ore**.

Dichiaro di svolgere, attualmente, attività in qualità di tecnico/collaboratore presso:
Società _____ Categoria _____
Tel. segreteria _____

Dichiara inoltre di essere in possesso del seguente titolo di studio (indicare con una X l'ultimo titolo conseguito):

Scuola Elementare Scuola Media Inferiore Scuola Media Superiore

ISEF/IUSM Laurea in _____

Altro (*) _____


(*) Nel caso di studenti ISEF/IUSM o Universitari, indicare l'anno di frequenza e la Facoltà.

Il sottoscritto si impegna a consegnare copi del certificato medico di idoneità all'Attività Sportiva Non Agonistica prima dell'inizio del corso

FIRMA DEL CANDIDATO

FIRMA DEL PRESIDENTE

_____ li ____/____/____



timbro della Società

DA CONSEGNARE O INVIARE, SECONDO LE MODALITÀ INDICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N° _____ DEL _____, ENTRO E NON OLTRE IL **17/05/2021** ALL'INDIRIZZO MAIL molisesgs@figc.it.

Non saranno accettate le domande incomplete dei dati richiesti

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA DIDATTICA REGIONALE
F.I.G.C. - S.G.S.

Dichiarazione DASPO

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 74 D.P.R. 445/2000, il sottoscritto _____ dichiara di non essere stato destinatario di provvedimenti restrittivi di accesso agli impianti sportivi (D.A.SPO. – Provv. Art. 6 legge 401/89 nel testo vigente per le successive modifiche e integrazioni; - misure di prevenzione), di non essere sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge 1423/96, nel testo vigente per le successive modifiche e integrazioni; di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

Data _____

Firma

Dichiarazione Procedimenti Disciplinari

Il sottoscritto _____ dichiara che non sono in atto procedimenti disciplinari sportivi a mio carico, né sono in corso di esecuzione sanzioni sportive a me imputate.

ovvero

Il sottoscritto _____ dichiara che sono in esecuzione sanzioni disciplinari a mio carico comminate per un periodo di _____ (giorni, mesi, anni), il cui termine è previsto il giorno _____

Data _____

Firma

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (nel prosieguo "Codice Privacy"), ed in relazione ai dati personali forniti alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (nel prosieguo "FIGC"), sue componenti, settori e organi, sia centrali che periferici, mediante la compilazione della relativa modulistica federale e la produzione di documenti in occasione, in ragione o nel corso dell'attività svolta nell'ambito della FIGC (nel prosieguo collettivamente "i Dati"), la informiamo di quanto segue.

1. Finalità del trattamento - Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione, trasferimento e/o diffusione - è diretto ed è limitato all'espletamento da parte della FIGC - e, per quanto di competenza, nella veste di autonomi titolari, della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Professionisti Serie C, della Lega Nazionale Dilettanti, ivi inclusi i relativi organi, articolazioni periferiche e settori, nonché del CONI, delle organizzazioni internazionali cui la FIGC aderisca - dei compiti istituzionali ad essi demandati dalla legge statale nonché dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti l'organizzazione e la gestione dell'attività calcistica in Italia (cc. dd. "Carte Federali"), norme che l'interessato dichiara di conoscere, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo le norme relative a:

- a. il tesseramento e l'affiliazione di atleti, tecnici e società, i relativi contratti ed il controllo sulle società calcistiche;
- b. l'organizzazione di attività finalizzate alla promozione, alla diffusione ed al miglioramento della tecnica, della tattica e dei valori dello sport tra i tesserati del settore professionistico, dilettantistico e giovanile;
- c. l'organizzazione dei campionati, delle rappresentative nazionali, del settore tecnico, del settore arbitrale;
- d. ogni altra attribuzione demandata agli enti sopra menzionati dalle Carte Federali e da ogni legge o regolamento inerente il settore sportivo-calcistico.

2. Modalità del trattamento - Il trattamento dei Dati è:

- a. realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4 del Codice Privacy;
- b. posto in essere sia con mezzi manuali che con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c. svolto direttamente dall'organizzazione del titolare, o dai soggetti di cui al punto 1. che precede nella qualità di autonomi titolari, anche per mezzo dei propri dipendenti e/o collaboratori all'uopo preposti nella qualità di incaricati del trattamento.

3. Natura del conferimento dei Dati - Il conferimento dei Dati ed il relativo consenso al loro trattamento è strettamente necessario per l'espletamento dei compiti di cui al punto 1. che precede da parte dei soggetti ivi indicati, ed è pertanto obbligatorio.

4. Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere - Il mancato conferimento dei Dati e/o del consenso renderà impossibile per l'interessato svolgere la propria attività in seno alla FIGC.

5. Comunicazione dei Dati - I Dati potranno essere comunicati ai soggetti indicati al punto 1) che precede perché gli stessi, nella qualità di autonomi titolari, diano corso al trattamento dei Dati per le finalità indicate al medesimo punto 1. I Dati potranno altresì essere comunicati agli organi di informazione ai fini di e nei limiti strettamente necessari per l'esercizio del diritto di cronaca.

6. Diffusione dei Dati - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1. a mezzo di Comunicati Ufficiali - come prescritto dall'art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC - che potranno essere diffusi anche per mezzo di reti informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della FIGC o degli altri soggetti di cui al punto 1., e/o per l'adempimento di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme sportive. Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da parte del medesimo titolare del trattamento ai soli fini e nei limiti dell'esercizio del diritto di cronaca.

7. Trasferimento dei Dati all'estero - I Dati potranno essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea o verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea per i fini di cui al punto 1. e nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 42 a 45 del Codice Privacy.

8. Diritti dell'interessato - La informiamo dei diritti che potrà esercitare con riferimento al trattamento dei Dati ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale

9. Titolare del trattamento e soggetti responsabili - Titolare del trattamento è la Federazione Italiana Giuoco Calcio, associazione riconosciuta di diritto privato con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, tel. 06 84911. Per esercitare i diritti di cui al precedente punto 8, l'interessato potrà rivolgersi al titolare ovvero, in caso esso sia stato designato in relazione alla specifica operazione di trattamento di interesse, al responsabile del trattamento, i cui nominativi sono indicati nella sezione "privacy" del sito Internet della FIGC, all'indirizzo www.figc.it.

Data _____

Firma _____

4. COMUNICAZIONI DEL C.R. MOLISE

4.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

NESSUNA COMUNICAZIONE.

4.2. SEGRETERIA

A. AUTORIZZAZIONI EX ART. 34, COMMA 3 N.O.I.F. – “MATURITÀ AGONISTICA”

Il Presidente del Comitato Regionale Molise della F.I.G.C. – L.N.D., viste le istanze e valutata la documentazione prevista, ha espresso parere favorevole e concesso la relativa autorizzazione ai sensi dell'art. 34, comma 3, delle NOIF, con decorrenza dalla data del presente Comunicato Ufficiale, ai seguenti calciatori:

COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ	DATA DI SCADENZA
FALCIONE LORENZO	05.10.2005	POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D.	23.09.2021

N.B. Si precisa che la data di scadenza è riferita **ESCLUSIVAMENTE** alla validità del certificato di idoneità sanitaria.

B. CONVENZIONE L.N.D. – FEDERLAB ITALIA

Si comunica che la Lega Nazionale Dilettanti, al fine di venire incontro alle esigenze delle società nel rispetto delle modalità necessarie all'effettuazione dei tamponi, ha stipulato una convenzione con FEDERLAB ITALIA.

Le società affiliate alla L.N.D. pertanto potranno appoggiarsi ai laboratori affiliati a FEDERLAB ITALIA per poter effettuare i necessari tamponi usufruendo dei prezzi riportati nell'area società LND. Usufruire della presente convenzione è **facoltativo**, le società, nel rispetto del Protocollo Sanitario potranno anche appoggiarsi ad altri laboratori non aderenti a Federlab Italia, sempre nel rispetto di tutte le modalità previste e indicate nel richiamate Protocollo Sanitario.

C. RIMBORSO COSTO TAMPONI

1. Si precisa, che le Società che intendessero usufruire di laboratori non aderenti a FEDERLAB, potranno presentare allo scrivente Comitato regionale le fatture relative ai costi sostenuti, alle migliori condizioni di mercato, per l'effettuazione dei Tamponi. Gli importi relativi saranno rimborsati alle società.

2. Si ricorda anche che la LND ha predisposto direttamente nell'area società un' apposita funzione (portafoglio sanitario) tramite la quale si potrà pagare il costo dei tamponi. Anche in questo caso le società saranno rimborsate in relazione alle spese sostenute.

D. DISPOSIZIONI PROTOCOLLO COVID 19 – PERSONE AMMESSE ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA

Si invitano tutte le società in organico al Campionato di Eccellenza del C.R. MOLISE (ripresa attività S.S. 2020 / 2021) a rispettare le disposizioni F.I.G.C. previste nei protocolli con le indicazioni generali finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 del 10 agosto e del 17 settembre 2020 e di attuare tutte le disposizioni ivi contenute.

Si precisa, giusta quanto disposto dal DCPM del 3/11/2020 che in regime gare a porte chiuse, salvo provvedimenti diversi emessi dalle autorità preposte, potranno essere ammessi all'interno della struttura:

- Fino ad un massimo di n. 40 persone per ciascuna società (inserirle negli elenchi inviati da ciascuna società allo scrivente Comitato come da disposizioni). Si precisa, inoltre che all'interno degli spogliatoi e degli spazi ad essi antistanti, potranno accedere solo coloro inseriti nella distinta di gara;
- Arbitro ed Assistenti;
- Osservatore Arbitrale e/o Organo Tecnico;
- Responsabili servizio sanitario e/o 118
- Forze dell'Ordine, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco;
- Commissario di Campo se designato;

La corretta osservanza delle suindicate disposizioni eviterà l'adozione di qualsiasi provvedimento a carico delle società ospitanti, le quali dovranno segnalare eventuali ed ULTERIORI PRESENZE DI PERSONE NON AUTORIZZATE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO.

AL RIGUARDO APPRE UTILE RICHIAMARE L'ATTENZIONE DELLE SOCIETÀ OSPITANTI AFFINCHÉ SI ATTENGANO ALLA CORRETTA OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI SOPRARIPORTATE.

E. VISITA MEDICA DI IDONEITÀ ART 43 N.O.I.F. -STRALCIO C. U. N. 2 DELLA L.N.D. DEL 1° LUGLIO 2020

Si reputa opportuno ricordare che **tutte le Società** associate alla L.N.D. **hanno l'obbligo** di far sottoporre i propri tesserati a **visita medica di idoneità** per lo svolgimento dell'attività agonistica.

Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa.

Si rende noto altresì, che in dipendenza della situazione emergenziale in atto a causa della pandemia da **COVID -19** ove sia riscontrata la presenza di pregressa infezione da virus, i tesserati dovranno provvedere ad una **nuova visita** per il rilascio della certificazione d'idoneità sportiva (agonistica o non agonistica) nel rigoroso rispetto dei protocolli di legge, anche se in possesso di un certificato in corso di validità. **Si invitano, pertanto le Società a voler controllare la scadenza dei certificati dei propri calciatori al fine di programmare, per tempo, la visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica.**

F. RECUPERO GARE RINVIATE

Una volta verificate le richieste delle Società in relazione al rinvio delle gare per positività accertate secondo quanto definito dalla Circolare pubblicata sul C.U. n.56 del 19/04/2021, e riportata per opportuna conoscenza anche sul presente C.U. il Comitato provvederà a definire il recupero delle stesse gare entro il secondo mercoledì successivo, fatto salvo casi eccezionali visto la delicata situazione emergenziale attuale.

Le eventuali richieste di rinvio a causa di problematiche connesse al Covid – 19, fermo restando quanto sopra indicato, **devono essere effettuate seguendo la normativa** prevista da Circolare "Campionato di Eccellenza CR Molise – Disposizioni Emergenza Covid 19", sopraccitata.

G. RINUNCIA A GARE

Vista l'eccezionalità della situazione emergenziale attuale, in deroga a quanto previsto dall'art. 53 NOIF e dall'art.10 CGS (CAPO III SANZIONI/SEZIONE I–SANZIONI IN GENERALE), la Società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato subisce la perdita della stessa con il punteggio di 0-3, e la relativa sanzione pecuniaria come previsto dal C.U. n.1 della L.N.D., senza ulteriori pene accessorie anche in caso di specifica recidiva.

H. GIUSTIZIA SPORTIVA

**VADEMECUM PER RICORSI DI 1° GRADO AL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
(Articolo 67 Codice Giustizia Sportiva)**

Preannuncio

- *sempre obbligatorio , da trasmettere **anche alla controparte** entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo alla gara*

- *da depositare unitamente al contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva (ex tassa di reclamo)*
- *entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo alla gara*
- *a mezzo di posta elettronica certificata*

Ricorso

- *deve essere depositato entro 3 giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara*
- *a mezzo di posta elettronica certificata*
- *da trasmettere alla controparte entro 3 giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara*
- *deve contenere l'oggetto, ragioni su cui si fonda ed eventuali mezzi di prova*

Le parti possono far pervenire memorie e documenti fino a 2 giorni prima della data fissata per la pronuncia (data precedentemente comunicata alle stesse dal Giudice Sportivo).

**VADEMECUM PER RECLAMI DI 2° GRADO ALLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
(Articolo 76 Codice Giustizia Sportiva)**

Preannuncio

- *sempre obbligatorio, da trasmettere **anche alla controparte** entro 2 giorni dalla pubblicazione della decisione del G.S.*
- *da depositare unitamente al contributo per*

Reclamo

- *da depositare entro 5 giorni dalla pubblicazione della decisione del G.S.*
- *a mezzo di posta elettronica certificata*
- *da trasmettere alla controparte entro 5 giorni dalla pubblicazione della decisione del G.S.*
- *deve essere motivato e contenere le censure ai capi della decisione impugnata*

Nel caso in cui il reclamante faccia richiesta di copia degli atti:

- *gli atti devono essere richiesti nel preannuncio*
- *il reclamo deve essere depositato entro 5 giorni da quello in cui riceve la copia dei documenti*
- *la controparte può ricevere copia dei documenti ove ne faccia richiesta entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui ha ricevuto il preannuncio*

Le parti hanno diritto di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni.

Le parti possono far pervenire memorie e documenti fino a 4 giorni prima della data fissata per l'udienza (data precedentemente comunicata alle stesse dalla segreteria del Comitato/Delegazione).

Nel rimandare ai relativi articoli del nuovo Codice di Giustizia Sportiva per le modalità procedurali relative ai ricorsi e nel ricordare che i termini di cui sopra sono validi fatte salve le

specifiche disposizione inerenti “l’abbreviazione dei termini dinanzi agli Organi di Giustizia” così come riportato qui di seguito:

- **ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME 4 GIORNATE E GLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA MASCHILE E FEMMINILE E DEI CAMPIONATI DI SERIE C/C1 CALCIO A 5 MASCHILE E FEMMINILE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (stagione sportiva 2020/2021)** (Comunicato Ufficiale n. 242 della LND, riportante il C.U. n. 194/A della FIGC).
- **ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DI PLAY OFF DEI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA MASCHILE E FEMMINILE E DEI CAMPIONATI DI SERIE C/C1 CALCIO A 5 MASCHILE E FEMMINILE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (stagione sportiva 2020/2021)** (Comunicato Ufficiale n. 243 della LND, riportante il C.U. n. 195/A della FIGC).

I. COMUNICATI UFFICIALI

Si comunica che lo scrivente Comitato provvederà settimanalmente (il giovedì) a pubblicare il Comunicato Ufficiale riportante sia i risultati e i provvedimenti disciplinari delle gare della weekend precedente sia il programma gara della weekend successivo.

Si comunica anche che::

- i provvedimenti disciplinari relativi alle gare della 5^a giornata in programma domenica 23 maggio saranno riportati sul Comunicato Ufficiale che verrà pubblicato **mercoledì 26 maggio**;
- i provvedimenti disciplinari relativi alle gare della 6^a giornata in programma sabato 29 maggio saranno riportati sul Comunicato Ufficiale che verrà pubblicato **lunedì 31 maggio**;
- i provvedimenti disciplinari relativi alle gare della 7^a giornata in programma mercoledì 2 giugno saranno riportati sul Comunicato Ufficiale che verrà pubblicato **giovedì 3 giugno**; sullo stesso comunicato saranno riportati anche gli abbinamenti delle semifinali Playoff ed il relativo Programma delle gare, per le quali l’andata è prevista sabato 5/Domenica 6 giugno 2021.

L. OBBLIGO CONTEMPORANEITA' ULTIME DUE GIORNATE DI GARA

Si comunica che il C.R. Molise, in ottemperanza a quanto specificamente disposto dalla L.N.D. (vedi Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2020 della stessa LND) e che di seguito, per opportuna conoscenza si riporta:

..... *“al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, la L.N.D. dispone che tutte le gare delle ultime **DUE** giornate, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell’ammissione alle eventuali gare di Playoff e Playoff, si disputino in contemporaneità di data ed orario.”*

ha stabilito

che le gare delle **ultime DUE giornate** del Campionato di ECCELLENZA 2020/2021, si disputino in **contemporaneità, sia di giorno sia, ovviamente, di orario. L’obbligo della contemporaneità è limitato alle sole gare che avranno valenza di classifica.**

L’indicata contemporaneità interesserà, pertanto, le gare della penultima giornata DI ANDATA in programma sabato 29 maggio e dell’ultima giornata in programma mercoledì 2 giugno.

M. RIDUZIONE DEL TEMPO DI ATTESA (“TEMPO DI TOLLERANZA”)

(CAMPIONATO DI ECCELLENZA)

Al fine dell'effettivo rispetto del principio della contemporaneità di cui al precedente paragrafo, il C.R. Molise nell'esercizio delle facoltà di cui all'art. 54 n. 3 N.O.I.F., ha ritenuto opportuno disporre la **riduzione** del tempo di attesa (comunemente definito “tempo di tolleranza”), dagli ordinari quarantacinque minuti, a **QUINDICI MINUTI**, in occasione delle gare della **sesta giornata di andata** (in programma **sabato 29 maggio 2021**) e della **settima giornata di andata** (in programma **mercoledì 02 giugno 2021**) del Campionato di **Eccellenza 2020/2021**.

N. COMUNICAZIONE DEL COMITATO REGIONALE MOLISE CAMPIONATI REGIONALI DI VERTICE: PROCEDURE E ATTIVITÀ DEI MEDIA

Alle gare delle competizioni di “preminente interesse nazionale” organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, e soggette all'applicazione del Protocollo Sanitario in uso nei campionati nazionali della LND, è consentito l'accesso ai media secondo le disposizioni contenute nel modello organizzativo del giorno gara (cosiddetto MD – Match Day) predisposto dalla FIGC e già adottato in occasione degli incontri dei già citati campionati nazionali LND. Il numero di persone ammesse allo stadio per la categoria “Media” è fissato nel numero massimo di 22, indistintamente tra giornalisti, fotografi e operatori audiovisivi. Tutti i soggetti indicati dovranno essere in possesso dei requisiti fissati dalla Circolare n. 6 del 1 Luglio 2020 della LND e regolarmente accreditati dalla Società ospitante. In base alle caratteristiche degli impianti e secondo le valutazioni del DGE (Delegato Gestione Evento), potrà essere consentito l'accesso a bordo campo dei soli fotografi, ai quali è vietato realizzare foto di squadra. Per quanto riguarda le tribune sarà necessario rimodulare gli spazi destinati ai Media, sempre garantendo il necessario distanziamento tra le postazioni disponibili. Le copie delle liste ufficiali dovranno essere posizionate su di un supporto/tavolino situato all'accesso della tribuna, evitando così il ricorso a personale addetto alla distribuzione. Potrà essere individuata un'area media/flash all'aperto, preferibilmente all'interno del terreno di gioco, per lo svolgimento delle interviste, consentite esclusivamente a fine gara e per le quali dovrà essere previsto l'utilizzo del microfono cosiddetto “boom” e sempre nel rispetto della distanza di sicurezza. Per gli eventi di futsal che si svolgono in modalità “indoor”, le interviste a fine gara dovranno svolgersi all'esterno dell'impianto con le medesime disposizioni di sicurezza. Per quanto riguarda le interviste (o conferenze stampa post gara) si suggerisce anche il ricorso a collegamenti da remoto, facilmente realizzabili con le più note e diffuse piattaforme di videoconferenza, così da evitare attività in presenza, limitando quest'ultima ai componenti del Gruppo Squadra designati e al personale strettamente necessario all'organizzazione dei collegamenti.

O. DIRETTA DELLE GARE INTERNE DA PARTE DEI CLUB SUI PROPRI CANALI SOCIAL UFFICIALI

Via libera alla diretta delle gare interne dei campionati, organizzati dai Comitati Regionali della LND nelle competizioni di Lega, trasmesse dai club sui propri canali social ufficiali (Facebook, Twitter, YouTube, MyCujoo, ecc...). È quanto ha stabilito il Consiglio di Presidenza della LND, che ha accolto le richieste provenienti dai propri organismi periferici e dalle Società affiliate. Una necessità, legata ovviamente all'emergenza Covid, per consentire ai club di fidelizzare i tifosi, impossibilitati al momento nel seguire le proprie squadre del cuore, considerate le limitazioni all'accesso del

pubblico negli stadi. L'autorizzazione straordinaria, concessa dalla LND, prevede l'osservanza di una serie di disposizioni da parte dei club interessati. In primo luogo è espressamente esclusa ogni altra modalità di trasmissione diversa da quella autorizzata per i canali social della Società. Le trasmissioni non potranno essere consentite, a nessun titolo, prevedendo interconnessioni con altri operatori della comunicazione. Inoltre, è fatto divieto alle Società di cedere a terzi, a qualsiasi titolo, i diritti di diffusione ceduti dalla LND e a non modificare/interrompere i contenuti delle immagini per l'inserimento, in grafica in tempo reale, di pubblicità e/o messaggi promozionali. Infine è fatto divieto alle Società di trasmettere le dirette delle gare che sono oggetto di accordi già sottoscritti dai Comitati con emittenti o broadcaster per la stagione 2020/2021. Le disposizioni, salvo revoca, avranno durata fino al termine della Stagione Sportiva 2020/2021, e saranno sottoposte a ratifica in occasione della prima riunione utile del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti.

- Accredito obbligatorio per giornalisti, fotografi, tecnici audio/video rilasciato dalla società ospitante;
- Obbligo presentazione autocertificazione nel rispetto delle norme anti-Covid;
- In caso di giornalisti praticanti (non ancora iscritti all'albo), è necessaria la dichiarazione del direttore per ottenere l'accredito;
- giornalisti, fotografi, tecnici possono seguire la partita dalla tribuna;
- l'accesso alla zona spogliatoi è concesso solo ai tesserati e agli arbitri.

P. CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2020/2021 – FORMULA

Si ritiene opportuno riportare di seguito le decisioni assunte dallo scrivente Comitato inerenti alla ripresa del Campionato di Eccellenza e già riportate sul sopraccitato c.u. n. 55.

- **Di annullare il calendario precedentemente comunicato, che era diretta emanazione del calendario originale integrale a suo tempo stilato;**
- **Di annullare tutte le gare precedentemente disputate e, di conseguenza, di azzerare la classifica così come conseguita dopo le gare delle prime sei giornate disputate;**
- **Di riformulare il calendario del Campionato di Eccellenza che prevede la disputa delle gare del solo girone di andata (regular season);**
- **al termine della regular season, saranno disputati i Playoff ai quali accederanno le squadre classificate al primo, al secondo, al terzo ed al quarto posto;**
- **Nei Playoff è prevista la disputa delle semifinali e della finale;**
- **Le semifinali, saranno disputate con gare di andata e ritorno, nel rispetto dei seguenti incroci: 1[^] – 4[^]; 2[^] – 3[^]. Le gare di ritorno saranno disputate sul campo delle società meglio classificate;**
- **La finale sarà disputata in gara unica e in campo neutro organizzata direttamente dallo scrivente Comitato;**
- **SOLO PER OPPORTUNA CONOSCENZA SI RICORDA ALLE SOCIETÀ DIPENDENTI CHE ALLA RIPRESA DEL CAMPIONATO NON SARANNO ANNULLATI EVENTUALI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CONSEGUITI NEL CORSO DELLE GARE PRECEDENTEMENTE DISPUTATI.**
- **ANCHE LE AMMONIZIONI CHE SONO STATE COMMUNATE IN OCCASIONE DELLE SEI GIORNATE DISPUTATE A SETTEMBRE/OTTOBRE 2020 SARANNO VALIDE ED**

EVENTUALI NUOVE AMMONIZIONI ANDRANNO A SOMMARSI A QUELLE PRECEDENTI.

Con l'occasione si ricorda anche che le società partecipanti al Campionato regionale di Eccellenza Maschile organizzato dal C.R.Molise hanno l'obbligo di utilizzo di calciatori giovani nel rispetto della seguente disposizione :

Campionato Di ECCELLENZA stagione sportiva 2020/2021

OBBLIGO di impiego "giovani":

UN calciatore nato dal 1° gennaio 2001 in poi

DUE calciatori nati dal 1° gennaio 2002 in poi

Q. CAMPIONATO DI ECCELLENZA – IL FORMAT

Il format per la prosecuzione del campionato di Eccellenza Molise 2020/2021 di cui al precedente paragrafo prevede quanto segue:

- Saranno disputate solo le gare programmate per il solo girone di andata riformulando il calendario, e annullando quello precedentemente stilato;
- La prima giornata di gara sarà disputata domenica 25 aprile; l'ultima giornata è prevista per Mercoledì 2 giugno 2021;
- Lo sviluppo del calendario delle gare è il seguente:

- 01 A	25/4
- 02 A	02/5
- 03 A	09/5
- 04 A	16/5
- 05 A	23/6
- 06 A	29/5 (SABATO)
- 07 A	02/6 MERCOLEDÌ (festivo)

SEMIFINALI PLAYOFF

Andata domenica 06/06

Ritorno domenica 13/06

FINALE (Gara unica in campo neutro):

domenica 20/06

- In allegato viene riportato il calendario riformulato:
- Tutte le gare programmate (sia della regular season) sia dei Playoff avranno inizio alle ore 16,00;
- Al termine delle gare della 7^ giornata, sarà stilata la classifica finale; le prime quattro squadre accederanno ai Playoff il cui regolamento di svolgimento viene riportato nello specifico paragrafo.

- La classifica, ai sensi del comma 3 dell' art. 53 delle NOIF, sarà stilata non tenendo conto dei risultati conseguiti nelle prime sei giornate di gara
- Nel caso in cui si dovesse verificare una situazione di parità tra due o più squadre al termine delle gare del girone di andata, per determinare la posizione di classifica (anche per l'eventuale ammissione ai Playoff) si procederà preliminarmente, alla compilazione di una graduatoria ("c.d. classifica avulsa") tra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:
 - a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre interessate;
 - b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
 - c) della differenza tra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
 - d) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
 - e) del sorteggio.

R. CAMPIONATO DI ECCELLENZA – FORMULA DEI PLAYOFF

Le semifinali dei Playoff saranno disputate con gare di andata (domenica 6 giugno) e ritorno (domenica 13 giugno), nel rispetto dei seguenti abbinamenti:

1[^] – 4[^]

2[^] – 3[^]

Le gare di ritorno saranno disputate sul campo delle società meglio classificate.

Risulterà vincente e pertanto qualificata alla finale, la squadra che nel corso dei due incontri avrà realizzato il maggior numero di punti. Qualora al termine della gara di ritorno risultasse una situazione di parità di punti, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti. In caso di perfetta parità, saranno disputati i tempi supplementari. Persistendo la parità anche al termine dei due tempi supplementari accederà alla gara di finale la squadra che al termine delle sette giornate della "regular season" aveva conseguito la migliore posizione di classifica. Nelle gare dei playoff non sarà considerato doppio il valore delle reti segnate in trasferta.

Accederanno alla finale le due squadre vincitrici delle rispettive semifinali

La finale dei Playoff (domenica 2 giugno) prevede la disputa di una gara unica da disputarsi sul campo neutro che sarà designato dal C.R. Molise. Al termine di 90 minuti di gioco regolare (due tempi da 45 minuti) saranno disputati i tempi supplementari (due da 15 minuti ciascuno). Qualora dovesse permanere la situazione di parità anche al termine dei tempi supplementari si procederà all'effettuazione dei tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. (Regola 10 delle Regole del Giuoco).

La vincente la finale acquisirà il diritto alla promozione al Campionato Nazionale di Serie D della s.s. 2021/2022.

S. COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Come già annunciato nel corso delle varie Riunioni tenute con le società dipendenti dallo scrivente C.R. Molise, si riporta il nominativo del coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, che è a disposizione delle società per fornire chiarimenti e informazioni sulla corretta applicazione del protocollo ANTICOID 19:

Dott. Felice DI DONATO 335357038

T. VARIAZIONI ORGANICI SOCIETARI

Appare utile ancora una volta evidenziare alle società dipendenti che qualsiasi variazione all'interno degli Organici Societari intervenuta successivamente a quelli comunicati al momento dell'iscrizione ai Campionati **dovrà essere necessariamente accompagnata dalla copia del verbale che ha generato le variazioni di cui trattasi**. Nel verbale vanno comprese anche le eventuali dimissioni firmate dai dirigenti dimissionari.

U. PEC OBBLIGATORIA PER TUTTE LE SOCIETÀ DILETTANTISTICHE A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2021

La Lega Nazionale Dilettanti, con [Comunicato n. 264 del 19.4.2021](#), ha ricordato che **dal 1° luglio** prossimo per le società NON PROFESSIONISTICHE entrerà in vigore l'art. 53 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, così come previsto dalle "Disposizioni transitorie" dell'art. 142 del Codice di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 201/A del 20 Maggio 2020. Le Società dov

ranno **OBBLIGATORIAMENTE** comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata quale dato indispensabile per procedere all'affiliazione o al suo rinnovo.

I tesserati delle Società non professionistiche, all'atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, dovranno comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata della Società per la quale si tesserano. Tale comunicazione sarà condizione per il tesseramento.

4.3. PROGRAMMI GARE

A. PROSECUZIONE DELLE GARE SOSPESSE

Appare utile ricordare le disposizioni vigenti relative al recupero delle gare valide per i Campionati Dilettanti e riportate nel comma 4 dell'Art. 30 del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti:

..... **omissis**

4. Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara. La prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva avviene con le seguenti modalità:

- a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara;
- b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze:
 - i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente;
 - ii) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;

- iii) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione;
- iv) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta;
- v) le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;
- vi) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara. E' fatta salva la particolare disciplina per le attività di Calcio a Cinque.

..... omissis

B. PROGRAMMA GARE DI SABATO 8 E DOMENICA 9 MAGGIO

Si ritiene opportuno riportare di seguito il calendario delle gare di **SABATO 8** e **DOMENICA 9 MAGGIO 2021** e valide per:

3^a giornata del girone di andata del Campionato Regionale di **ECCELLENZA**;

CAMPIONATO EC ECCELLENZA - GIRONE A GARE DEL 9/05/2021 - 03 GIORNATA DEL GIRONE DI ANDATA		
INCONTRO	IMPIANTO DI GIOCO	DATA E ORARIO DI GIOCO
AURORA ALTO CASERTANO - SESTO CAMPANO CALCIO	COMUNALE, VIA CERVERECCE - CAPRIATI A VOLTURNO	DOMENICA 9/05/2021 ORE 16.00
CALCIO TERMOLI 1920 - SAN LEUCIO VOLTURNA	G. CANNARSA, VIALE DELLO STADIO - TERMOLI	DOMENICA 9/05/2021 ORE 16.00
U.S. VENAFRO - BOJANO	MARCHESE DEL PRETE, VIA PEDEMONTANA - VENAFRO (IS)	SABATO 08/05/2021 ORE 16.00
RIPOSA: CITTÀ DI ISERNIA FRATERNA		

C. PROGRAMMA GARE DI SABATO 15 E DOMENICA 16 MAGGIO

Si ritiene opportuno riportare di seguito il calendario delle gare di **SABATO 15** e **DOMENICA 16 MAGGIO 2021** e valide per:

4^a giornata del girone di andata del Campionato Regionale di **ECCELLENZA**;

CAMPIONATO EC ECCELLENZA - GIRONE A GARE DEL 16/05/2021 - 04 GIORNATA DEL GIRONE DI ANDATA		
INCONTRO	IMPIANTO DI GIOCO	DATA E ORARIO DI GIOCO
BOJANO - CITTÀ DI ISERNIA FRATERNA	A. COLALILLO, VIA OLIMPICO - BOJANO (CB)	DOMENICA 16/05/2021 ORE 16.00
SAN LEUCIO VOLTURNA - U.S. VENAFRO	COMUNALE MARIO DI IANNI, VIA RIONE S. MARTINO SN - CERRO AL VOLTURNO (IS)	DOMENICA 16/05/2021 ORE 16.00
SESTO CAMPANO CALCIO - CALCIO TERMOLI 1920	COMUNALE, VIA PONTE NUOVO - SESTO CAMPANO (IS)	SABATO 15/05/2021 ORE 16.00
RIPOSA: AURORA ALTO CASERTANO		

4.4. GIUSTIZIA SPORTIVA

A. DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Deferimento n. 8614/199 pf 20-21 GC/LDF/ac del 01.02.2021
R.G. Prot. n. 06/2020-2021– TFT
Decisione

Il Tribunale Federale Territoriale, composto da:

Avv. Serafino Giovanni – Presidente
Dott. Campa Lucio – Componente
Avv. Siciliano Gabriele – Componente relatore
assistito dal segretario sig. Angelo Ciarlariello

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 13 aprile 2021, a seguito del deferimento del Procuratore Federale n. 8614/199 pf 20-21 GC/LDF/ac del 01.02.2021 nei confronti di Armango Nicolas, Baldassarre Riccardo, Budano Antonio, Camponesco Sebastian Manuel, Caserio Nicola Lorenzo, Cotello Matias Daniel, Forino Gennaro, Korogbegha Giovanni, Mallardo Giuseppe, Musacchio Francesco, Onyenuma Soski Chinonso, Quaranta Stefano, la seguente

DECISIONE **Il deferimento**

La Procura Federale deferiva dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale, con la nota n. 8614/199 pf 20-21 GC/LDF/ac del 01.02.2021, i sigg.ri Armango Nicolas, Baldassarre Riccardo, Budano Antonio, Camponesco Sebastian Manuel, Caserio Nicola Lorenzo, Cotello Matias Daniel, Forino Gennaro, Korogbegha Giovanni, Mallardo Giuseppe, Musacchio Francesco, Onyenuma Soski Chinonso, Quaranta Stefano, tutti calciatori della società Città di Termoli all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 92 delle N.O.I.F., perché unitamente tra loro in occasione delle partite Roseto – Città di Termoli del 31.03.2019 e Roccasicura – Città di Termoli del 20.04.2019, entrambe valide per il campionato di Eccellenza del Molise, benché ritualmente convocati, non si presentavano deliberatamente al punto di incontro convenuto dal quale partire per effettuare la trasferta e questo in segno di protesta contro la società per il ritardo nella corresponsione delle spettanze economiche maturate in proprio favore. Tale comportamento ha determinato l'impossibilità per la società Città di Termoli di disputare le due gare per mancanza di calciatori causandone la sconfitta a tavolino, nonché ammende e punti di penalizzazione.

Il dibattimento

La prima udienza fissata al 02 marzo 2021 per la discussione del deferimento, a causa dell'emergenza Covid e la istituzione della cosiddetta zona rossa per gran parte dei Comuni della Provincia di Campobasso, con pericolo di collasso delle strutture sanitarie, induceva il Presidente del Collegio a disporre il rinvio al 13 aprile 2021. Successivamente, all'udienza del 13.04.2021, era presente l'Avv. Raffaele Teodoro, per la Procura Federale, il sig. Quaranta Stefano, l'Avv. Guido Campopiano, quale difensore di fiducia dei sigg.ri Armango Nicolas Ernesto e Cotello Daniel Matia, nonché l'Avv. Francesco Caruso, quale difensore del sig. Baldassarre Riccardo. Quest'ultimo, peraltro, con trasmissione a mezzo pec, faceva pervenire a questo Tribunale memoria difensiva datata 18.02.2021, a firma dell'Avv. Federico Schiavoni.

Gli altri deferiti non comparivano alla fissata udienza.

Prima dell'apertura della discussione, il sig. Quaranta Stefano e gli Avv.ti Guido Campopiano e Francesco Caruso, in rappresentanza dei propri assistiti, concordavano con la Procura Federale, ex art. 127 del nuovo CGS, l'applicazione della sanzione della squalifica per tre giornate di gara, sanzione di cui il Tribunale prendeva atto, riservandosi di valutarne, previo accertamento degli elementi atti al proscioglimento del deferito o l'estinzione per qualsiasi causa del procedimento, la congruità e l'efficacia in sede di decisione.

Per tutti gli altri deferiti, il rappresentante della Procura Federale, dopo aver illustrato le motivazioni del deferimento, ne chiedeva l'accoglimento, con applicazione, per tutti i restanti deferiti, della sanzione della squalifica di mesi due.

Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto di quanto sopra, decideva il deferimento come da dispositivo.

La decisione

Il Tribunale Federale Territoriale osserva quanto segue.

In via preliminare, dalla verifica delle notifiche degli atti di conclusione delle indagini e del successivo deferimento, il Tribunale rilevava una omessa notifica nei confronti dei deferiti Forino Gennaro, Korogbegha Giovanni e Onyenuma Seski Chinonso.

Quanto al primo deferito, la notifica dell'atto di conclusioni indagini veniva effettuata a mezzo raccomandata a/r presso la residenza, in Vasto alla via Perth 61 e, a causa della restituzione al mittente, per indirizzo sconosciuto, veniva reiterata, a mezzo trasmissione sull'indirizzo pec della società Calcio Termoli; la notifica del deferimento, invece, veniva effettuata direttamente a mezzo trasmissione sull'indirizzo pec della società Calcio Termoli;

Ebbene, mentre per la notifica dell'atto di conclusione delle indagini vi è prova della ricezione da parte del deferito in quanto lo stesso faceva pervenire alla Procura Federale una nota difensiva datata 11.01.2021, per la successiva notifica del deferimento non vi è la prova della raggiunta ricezione da parte del deferito atteso che, al momento dell'invio della notifica, il deferito non risultava più tesserato con la società Città di Termoli, con posizione di svincolato alla data del 30.06.2020 e risultante tesserato dal 28.08.2019 con la società Virtus Vasto Calcio, del C.R. Abruzzo;

quanto al secondo deferito, non vi è prova della ricezione di entrambe le notifiche dell'atto di conclusione delle indagini e del deferimento; infatti, la notifica dell'atto di conclusione delle indagini veniva effettuata a mezzo trasmissione sull'indirizzo pec della società Acri Calcio, con avviso di mancata consegna, e successivamente a mezzo racc. a/r presso la sede della predetta società Calcio Acri che veniva restituita al mittente per indirizzo insufficiente e, quindi, a mezzo trasmissione sull'indirizzo pec della società Calcio Termoli; la notifica del deferimento, invece, veniva effettuata direttamente a mezzo trasmissione sull'indirizzo pec della società Calcio Termoli, nonostante che il deferito non fosse più tesserato con la predetta società, risultante tesserato, appunto, con la società Calcio Acri, del C.R. Calabria, dal 27.08.2019 e, comunque, svincolato dal 30.06.2020;

quanto al terzo deferito, allo stesso modo, non vi è prova della notifica dell'atto di conclusione delle indagini e del successivo deferimento, ambedue effettuati a mezzo trasmissione sull'indirizzo pec della società Calcio Termoli, nonostante che il deferito non fosse più tesserato con la predetta società, (ultima data di tesseramento rilevata al 21.02.2019), e in condizione di svincolo dal 30.06.2020.

In tutti i suddetti casi, peraltro, non vi è riscontro che la società di ultimo tesseramento abbia trasmesso la comunicazione all'interessato deferito dandone prova all'organo procedente, come previsto dall'art. 53 del C.G.S.

Tali evidenze inducono questo Tribunale a ritenere che la mancata ricezione degli atti propedeutici al procedimento, da parte dei deferiti, peraltro, non comparsi, comporti la conseguenza che è da ritenersi anche irrimediabilmente spirato il termine previsto dal combinato disposto degli artt. 123 e 125 C.G.S. per l'attivazione tempestiva del deferimento e dell'eventuale concreto esercizio dell'azione, con effetto di improcedibilità del deferimento.

Per quanto riguarda gli altri deferiti, dagli atti del procedimento e dalla indagine effettuata dalla Procura Federale attraverso l'audizione di diversi calciatori e tesserati della società Città di Termoli, risulta acclarata, senza ombra di dubbio, come tutti gli incolpati non abbiano, deliberatamente, partecipato alle due trasferte nelle gare contro le squadre del Roseto e del Roccasicura a causa del ritardato pagamento delle spettanze economiche loro spettanti.

La causa del mancato pagamento degli emolumenti, per quanto comprensibile, non può certo valere a giustificare la condotta posta in essere dai deferiti, comportante sanzioni alla società, in termini di ammende e di penalizzazione di punteggio in classifica;

peraltro, la partecipazione alla gara, lo spirito puramente sportivo, in uno con i principi di lealtà e correttezza, anche nei confronti delle altre squadre partecipanti al campionato di pertinenza, sono

tutti aspetti che non possono venire meno se non in casi di eccezionale gravità, che non può certo ravvisarsi nella fattispecie.

Per quanto sopra, il deferimento non può che essere accolto.

Quanto alla comminazione della sanzione, questo Tribunale ritiene equa e congrua, per ciascun deferito, la sanzione della squalifica per cinque giornate di gara.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, all'esito della camera di consiglio, esaminati gli atti del procedimento, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione, dichiara l'efficacia dell'accordo ex art. 127 CGS e dispone applicarsi nei confronti di Armango Nicolas, Baldassarre Riccardo, Cotello Matias Daniel e Quaranta Stefano, la sanzione della squalifica per tre giornate di gara;

dispone, altresì, applicarsi nei confronti di Budano Antonio, Camponesco Sebastian Manuel, Caserio Nicola Lorenzo, Mallardo Giuseppe e Musacchio Francesco, la sanzione della squalifica per cinque giornate di gara;

dichiara improcedibile il deferimento proposto nei confronti di Forino Gennaro, Korogbegha Giovanni e Onyenuma Seski Chinonso.

Dispone la comunicazione agli interessati e ai difensori anche a mezzo posta elettronica certificata.

Il RELATORE

f.to Avv. Gabriele Siciliano

Il PRESIDENTE

f.to Avv. Giovanni Serafino

Depositata in data 03 maggio 2021

Il SEGRETARIO

F.to Angelo Ciarlariello

**Comunicato Ufficiale n. 59 della stagione sportiva 2020/2021
pubblicato in Campobasso, affisso all'albo del C.R. Molise ed
inserito sul suo Sito Internet (molise.Ind.it) Martedì 04 Maggio 2021**

**Il Segretario
(Cesare BARBATI)**

**Il Presidente
(Piero DI CRISTINZI)**